

Autocertificazione

Che cos'è

Tre sono gli elementi importanti dell'autocertificazione:

- 1) il divieto posto a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di richiedere certificati ai cittadini;
- 2) l'abrogazione esplicita dell'autentica della firma su istanze e dichiarazioni sostitutive dirette alla Pubblica Amministrazione;
- 3) la possibilità di utilizzare l'autocertificazione da parte dei privati.

Che cos'è l'autocertificazione?

È una dichiarazione in carta semplice, che può essere presentata alle pubbliche amministrazioni, a tutti gli uffici gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentono, in sostituzione di un certificato o di un atto rilasciato da una pubblica amministrazione. Ogni cittadino maggiorenne può dichiarare fatti o situazioni personali, risultanti dai certificati o atti, con una propria dichiarazione. Non è più necessario autenticare la firma né pagare alcuna imposta.

Non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione gli uffici o aziende private (Agenzie viaggi, Banche, Agenzie per il recupero crediti, ecc.)

Può essere presentata personalmente dal dichiarante, spedita, trasmessa per fax o consegnata da una terza persona, allegando la fotocopia (non autenticata di un documento di identità valido).

Ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

CHE COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE?

Con l'autocertificazione si sostituiscono in modo definitivo i seguenti certificati, estratti o documenti:

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivente a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

CHE COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE?

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

N.B.: Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni, sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportiva rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico

Come si ottiene

Le pubbliche amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare.

In detti moduli, le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Nei moduli è contenuta anche l'informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla protezione dei dati personali.

I Controlli sulle dichiarazioni

L'Amministrazione accettante effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni, richiedendo la documentazione all'ente competente.

L'interessato per accelerare il procedimento può trasmettere, anche con fax o posta elettronica, fotocopia non autenticata del certificato necessario di cui sia già in possesso.

Cittadini stranieri

Le norme sull'autocertificazione e sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà valgono in tutto e per tutto anche per i cittadini stranieri dell'Unione Europea.

Invece, per i cittadini stranieri extracomunitari e residenti in Italia, e quindi iscritti all'anagrafe della popolazione, tali norme valgono solo per comprovare stati, fatti o qualità personali attestabili da soggetti italiani pubblici o privati.

Approfondimenti: breve storia dell'autocertificazione

Normativa di riferimento

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico sulla documentazione amministrativa
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 - Disciplina dell'imposta di bollo
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 138 dell'8 ottobre 1996 – Determinazione contributo spese per atti e documenti amministrativi.

A chi rivolgersi

Area 1 Amministrativa, Ufficio Anagrafe- Stato Civile, Sig.ra Daniela Gasperini, tel. 050 684932, fax 050 685771, e-mail: anagrafe@comune.santaluce.pi.it